



## **Pensione 2019: indennizzo Inps commercianti**

**Autore :** Noemi Secci

**Data:** 06/06/2019

*Torna l'indennizzo dell'Inps per i commercianti che hanno chiuso l'attività: prepensionamento a 57 anni per le donne e a 62 anni per gli uomini.*

Hai chiuso da poco l'attività e sei senza lavoro? Forse non sai che anche i commercianti e gli agenti di commercio, se possiedono determinati requisiti, hanno diritto a una sorta di disoccupazione, o meglio di prepensionamento, da parte dell'Inps,



chiamata indennizzo per chiusura attività.

Il sussidio è pari al [trattamento minimo](#) di pensione, ed è riconosciuto a partire dal compimento dei 57 anni di età per le donne e dei 62 anni per gli uomini, sino al raggiungimento dell'età pensionabile (cioè dell'età per la pensione di vecchiaia, che è uguale per uomini e donne), ossia sino ai 67 anni.

La possibilità di ottenere l'indennizzo, preclusa per 2 anni, è stata recentemente riattivata grazie alla legge di Bilancio 2019 **[1]**

Ma procediamo per ordine e vediamo come funziona la **pensione 2019 indennizzo Inps commercianti**: chi ne ha diritto, a quanto ammonta e come viene pagata.

L'Inps, a questo proposito, ha recentemente pubblicato una circolare con le istruzioni operative, nella quale chiarisce che i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data della domanda **[6]**.

## Come funziona l'indennizzo per chiusura attività?

L'**indennizzo per cessazione attività** è un sussidio mensile, equiparabile ad una sorta di disoccupazione o prepensionamento, d'importo pari al trattamento minimo di pensione nella gestione artigiani e commercianti, ossia, per l'anno 2019, pari a 513,01 euro al mese: la funzione dell'indennizzo è quella di accompagnare il lavoratore che ha cessato l'attività sino alla pensione.

Al raggiungimento dell'età pensionabile, l'indennità è convertita in pensione diretta.

## Quali sono i requisiti per ottenere l'indennizzo commercianti 2019?

Per ottenere l'indennità è necessario possedere i seguenti **requisiti**:

- essere stati titolari, esercenti o coadiutori di un'attività di commercio al minuto, o di somministrazione di alimenti e bevande;
- essere stati titolari o coadiutori di un'attività commerciale su aree pubbliche;
- essere stati agenti od i rappresentanti di commercio;
- aver chiuso l'attività, ossia aver richiesto la cancellazione dell'attività alla Camera di commercio e aver restituito la licenza commerciale al Comune di residenza;
- risultare iscritti da almeno 5 anni presso la Gestione speciale Inps



- Commercianti, al momento di presentazione della domanda;
- avere almeno 57 anni di età al momento di presentazione della domanda, se donne;
  - possedere almeno 62 anni di età al momento di presentazione della domanda, se uomini.

Per **provare la chiusura dell'attività** ed avere diritto al riconoscimento dell'indennizzo, occorre:

- l'eventuale riconsegna al Comune, dove ha sede la ditta, dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale al minuto o di somministrazione di alimenti e bevande;
- la cancellazione dell'attività dal registro delle imprese presso la Camera di commercio (tramite Comunica);
- per gli agenti ed i rappresentanti di commercio, la cancellazione dal ruolo provinciale tenuto presso la Camera di commercio.

## **Sino a quando si ha diritto all'indennizzo per chiusura attività?**

L'indennizzo spetta dal momento di presentazione della domanda sino al raggiungimento dell'età utile alla pensione di vecchiaia, ossia sino ai 67 anni, nuova età pensionabile dal 1° gennaio 2019, in base agli adeguamenti alla speranza di vita media.

Ricordiamo che l'**età pensionabile**, per gli iscritti alla gestione Inps commercianti, negli anni passati era la seguente:

- 66 anni e 1 mese d'età, entro il 31 dicembre 2017, per le donne;
- 66 anni e 7 mesi d'età, entro il 31 dicembre 2017, per gli uomini;
- dal 2018 in poi, il requisito di età per la pensione di vecchiaia è stato parificato ed era pari a 66 anni e 7 mesi per tutti, sino al 31 dicembre 2018.

Dal 2021 il requisito dovrebbe essere incrementato, per tutti, a 67 anni e 3 mesi; tuttavia, se l'Istat riscontrerà un decremento dell'aspettativa di vita, il requisito resterà fermo a 67 anni.

## **Come si chiede l'indennizzo per chiusura attività?**

Per richiedere l'indennizzo è necessario compilare il **modello Ap95** e predisporre gli



allegati richiesti nel modulo, che si trova all'interno del sito web dell'Inps. La domanda può essere presentata sia tramite i servizi web dell'Inps, per chi possiede il pin, la carta nazionale dei servizi o l'identità unica digitale Spid, che attraverso un patronato o un intermediario abilitato.

Secondo quanto riportato nella recente circolare Inps **[6]**, la domanda diretta ad ottenere l'indennizzo ai sensi della legge di bilancio 2019 deve essere indirizzata alla sede territorialmente competente e presentata telematicamente all'Inps, direttamente dal cittadino in possesso delle credenziali di accesso (pin Inps, Spid o carta nazionale dei servizi) tramite il servizio "Domanda Indennità commercianti", accessibile dal sito [www.inps.it](http://www.inps.it) cliccando su "Tutti i servizi", "**Domanda indennità commercianti**", oppure tramite patronato o tramite il call center Inps (raggiungibile al numero 803.164 oppure 06.164.164 per chi chiama da cellulare.

Le domande già presentate, a decorrere dal 1° gennaio 2019, utilizzando il vecchio modello, non dovranno essere ripresentate e saranno ricaricate d'ufficio tenendo conto della data della domanda originariamente presentata.

L'istruttoria delle domande è effettuata dalle sedi Inps secondo l'ordine cronologico di presentazione.

## **Da quando parte l'indennizzo per chiusura attività?**

Si ha diritto all'indennità a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la richiesta è stata presentata, sino alla data di compimento dell'età pensionabile, come appena esposto.

## **Durante il periodo d'indennizzo spettano i contributi per la pensione?**

Durante il periodo d'indennizzo sono accreditati i [contributi figurativi](#) per il raggiungimento del diritto alla pensione, mentre questi contributi non sono utili alla misura della pensione, cioè non aumentano l'assegno.

## **Si può lavorare con l'indennizzo per chiusura attività?**

L'indennizzo è **incompatibile** con qualsiasi attività lavorativa, sia autonoma che dipendente oppure occasionale: se l'interessato inizia una nuova attività, deve comunicarlo all'Inps entro 30 giorni.



Cessata l'attività di lavoro che ha determinato la decadenza dell'indennizzo, non sarà possibile né ripristinare l'erogazione del sussidio, né presentare una nuova domanda per la stessa attività cessata.

## L'indennizzo è compatibile con la pensione?

In merito ai rapporti tra indennizzo e pensione diretta, il sussidio è compatibile con l'erogazione di qualsiasi trattamento pensionistico diretto, ad esclusione della pensione di vecchiaia.

L'indennizzo è difatti compatibile:

- con la pensione di anzianità;
- con la pensione anticipata **[2]**;
- con la pensione d'inabilità e l'assegno ordinario d'invalidità **[3]**;
- con l'[assegno sociale](#) (ma, di fatto, comporta la revoca dell'assegno sociale, perché l'indennizzo supera, nella maggior parte dei casi, la soglia di reddito massima per fruire dell'assegno).

Se l'interessato matura il diritto alla pensione anticipata durante il godimento dell'indennizzo, grazie ai contributi figurativi accreditati, può accedere alla pensione anticipata e continuare ad usufruire dell'indennizzo fino al mese di compimento dell'età pensionabile.

## Com'è tassato l'indennizzo per chiusura attività?

L'indennizzo non è esentasse ma è assoggettato a tassazione, cioè interamente **imponibile Irpef**. L'indennità non dà diritto all'erogazione di assegni familiari; su di essa non possono essere effettuate trattenute sindacali.

## Niente indennizzo per chi ha chiuso prima del 2019

Una recente circolare dell'Inps **[6]** ha fornito un'interpretazione della legge di Bilancio 2019 **[1]** molto contestata, escludendo di fatto dall'indennizzo tutti coloro che hanno chiuso l'attività tra il **1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018**. Contro quest'interpretazione si stanno attivando sindacati e associazioni di categoria: è stato richiesto un incontro presso il Ministero del Lavoro con i rappresentanti del Governo, perché sia sollecitata la revisione della Circolare Inps, nella speranza che questo vincolo, peraltro non menzionato dalla legge, possa essere superato.



**Note:**

**[1]** Art.1, Co.283-284, L.145/2018

**[2]** Inps Mess. N. 4832/2014.

**[3]** Inps Mess. n. 7384/2014.

**[4]** Inps Circ. n. 20/2002.

**[6]** Inps circ. n. 77/2019.